

Legge regionale 6 agosto 1987, n. 38.

**Disciplina dei compensi ai componenti delle Commissioni provinciali in materia di funzioni regionali delegate.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Dalla data dell'entrata in funzione delle Commissioni provinciali previste per l'esercizio di funzioni delegate o trasferite dalla Regione alle province, al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute, e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

2. La liquidazione dei compensi e il rimborso delle spese di viaggio sono disposti direttamente dalle Amministrazioni provinciali, secondo il proprio ordinamento, nell'ambito dei fondi stanziati per il finanziamento delle singole deleghe, in conformità a quanto stabilito per la materia dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 29, e successive eventuali modifiche, previa determinazione da parte delle Giunte provinciali dell'ammontare dell'indennità variabile spettante a ciascun tipo di commissione in rapporto alla delega.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 agosto 1987

Bernini